

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 16

A.S. n. 1212: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa" (Approvato dalla Camera dei deputati).

Marzo 2002

INDICE

Articolo 1 (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)	pag.	1
Articolo 2 (Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento)	pag.	2
Articolo 3 (Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)	pag.	3
Articolo 4 (Disposizioni in materia di Università)	pag.	3
Articolo 5 (Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana Croce Rossa).....	pag.	4

Il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che lo ha in parte modificato; la relazione tecnica contenuta nel disegno di legge iniziale è comunque utilizzabile.

Articolo 1

*(Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)*

L'articolo 1 del decreto-legge differisce dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 il termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, con il conseguente passaggio al regime dell'esclusività. Nella relazione tecnica allegata al testo iniziale (che prorogava il termine di cui sopra al 31 agosto 2002) veniva messo in evidenza solo l'aspetto di risparmio collegato alla norma, derivante dalla mancata erogazione dell'indennità di esclusività. Nel corso dell'esame presso la Camera, in risposta alle osservazioni del relatore, il quale sottolineava che si sarebbero contestualmente determinate "minori entrate per il mancato esercizio dell'attività professionale intramoenia e minori risparmi per la mancata riduzione dei posti dirigenziali"¹, il Governo ha riconosciuto in un primo momento maggiori oneri conseguenziali per la copertura dell'orario di lavoro non svolto dai medici a tempo definito e minori introiti per il mancato esercizio dell'attività intramuraria. Successivamente il Governo ha affermato che in realtà da questa ultima attività non sono finora derivati proventi per le aziende sanitarie, per cui l'unico effetto certo per la norma è il risparmio

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI: *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 26 febbraio 2002, pag. 43.

connesso con la mancata erogazione dell'indennità di esclusività.² Il parere della Commissione bilancio della Camera è stato infine favorevole.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire elementi informativi più dettagliati sugli effetti diretti e indiretti dell'articolo (soprattutto dopo l'allungamento, rispetto al testo iniziale, del differimento del termine dei contratti a tempo definito) in riferimento, in particolare, al carattere compensativo o meno del risparmio per la mancata erogazione dell'indennità di esclusività rispetto al maggior onere per la copertura dell'orario di lavoro non svolto dai medici a tempo definito.

Articolo 2

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento)

L'articolo 2, che non è stato modificato dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2001 (termine di cui all'art. 85, comma 19, della legge n. 388 del 2000) al 31 dicembre 2002 l'applicazione del metodo di contrattazione del prezzo dei farmaci anche per i medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, per evitare che farmaci innovativi vengano distribuiti in tempi eccessivamente lunghi.

Al riguardo, si ricorda che alla disposizione la RT alla legge finanziaria per il 2001 attribuiva effetti di risparmio, non specificamente quantificati. La ulteriore proroga dovrebbe quindi confermare tali risparmi.

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI: *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 26 febbraio 2002, pag. 44, e 27 febbraio 2002, pag. 50.

Articolo 3

*(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)*

L'articolo 3 amplia da 10 a 25 il numero dei componenti della Commissione nazionale per la formazione continua, con la finalità di garantire un'adeguata rappresentanza delle regioni e delle categorie professionali interessate. La V[^] Commissione della Camera ha espresso in proposito parere favorevole, nel presupposto che agli oneri connessi a tale modifica si provveda nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo da parte di quei soggetti - sia pubblici che privati, nonché società scientifiche - che richiedano l'accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi.

Si rileva tuttavia che la formulazione della norma in esame non contiene riferimenti ad alcun tetto di spesa.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di Università)

L'articolo reca disposizioni in materia di Università, non rilevanti sotto il profilo finanziario.

Articolo 5

*(Proroga degli organi amministrativi
dell'Associazione italiana della Croce Rossa)*

L'articolo 5, che dispone la proroga, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002, degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa, non comporta effetti finanziari.